



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2022

Il giorno 27/06/2022 presso la sede del Valtellina Sub a Sondrio in via Gramsci 1, usufruendo della "Sala Pilatti", si è tenuta l'Assemblea Straordinaria del Valtellina Sub per la discussione e l'approvazione del nuovo statuto

Alle ore 20, 00 in prima convocazione, non avendo raggiunto il numero legale di soci presenti, viene rinviata, in seconda convocazione, alle ore 21,00 .

Alle ore 21,05 alla presenza di 22 soci e 7 deleghe aventi diritto al voto, viene aperta l'Assemblea

- Viene nominato un Presidente di assemblea il socio Gianfranco Cerri e un segretario verbalizzante, Francesco Rodigari.

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. Varisto Mauro | delega di | 23. Nicola Faldrini |
| 2. Rodigari Francesco | delega di | 24. Mitta Vittorio |
| 3. Franchetti Davide | delega di | 25. Gandossini Domenico |
| 4. Schenatti Sonia | delega di | 26. Parolo Daniela |
| 5. Dell'Oca Luigi | delega di | 27. Riccardo Pirana |
| 6. Dell'Oca Luca | delega di | 28. Jacopo Grossi |
| 7. Diozioli Andrea | delega di | 29. Corazza Matteo |
| 8. Aureli Marco | | |
| 9. Parolo Luigi | | |
| 10. Di Palma Luigi | | |
| 11. Perotti Giovanni | | |
| 12. Arosio Ugo | | |
| 13. Cerri Gianfranco | | |
| 14. Bettini Sandro | | |
| 15. De Giovannetti Tiziana | | |
| 16. Romeri Silvano | | |
| 17. Montani Sandro | | |
| 18. Pedrazzoli Maria Cristina | | |
| 19. Appiani Federico | | |
| 20. Boccardi Marco | | |
| 21. Farina Ida | | |
| 22. Bresesti Gabriele | | |

- Prende la parola il commercialista dott. Arnaldo Vitali per leggere ed illustrare i vari articoli del nuovo Statuto.
- Si decide di cambiare l'articolo che prevedeva 3 deleghe massime per ogni socio. L'assemblea decide di lasciare 1 sola delega ad ogni socio ed un max di 3 deleghe per ogni associazione che potrà eventualmente far parte del Valtellina Sub.





- Si è deciso di lasciare che il Presidente dell'associazione venga ancora nominato all'interno dei soci Consiglieri eletti, e non direttamente dall'Assemblea.
- A seguito della modifica statutaria si ha una riconferma del Consiglio contestuale, decadendo per effetto della "trasformazione", la figura del Revisore non essendo più richiesto.
- Alle ore 22.10 l'assemblea approva il nuovo Statuto con 25 voti favorevoli e 4 astenuti.
- Il socio e Presidente Provinciale FIPSAS Cerri Gianfranco alla fine della discussione fa notare la possibilità che con la trasformazione in ODV, il Valtellina Sub non possa più essere iscritto alla FIPSAS e quindi al CONI.
- Il Dott. Vitali punta sul fatto che se pur nella forma di ODV (quindi E.T.S) resta una ASD in quanto associazione che svolge attività sportiva dilettantistica prevista dal Coni. Il codice del terzo settore prevede espressamente le associazioni che praticano attività sportiva dilettantistica, alla lettera t) dell'Art. 5.
- VOTAZIONI: 25 approvano
Cerri Gianfranco si astiene per il motivo di cui sopra
Silvano Romeri, Ida Farina, De Giovanneti Tiziana si astengono, senza che i presenti ne capiscano i motivi.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 22:20 circa

IL PRESIDENTE

Gianfranco Cerri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Francesco Rodigari

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di

Morbegno

Reg. Trib. Morbegno

L. 20 LUG. 2022

N. 706

3

Imposta di bollo

Registri

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESERCIZIO

IL FUNZIONARIO

(Iemoli Nives)

Firma su delega del Direttore Provinciale

S. M. Nives



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Valtellina Sub O.D.V.

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Sondrio (So) l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALTELLINA SUB O.D.V." in breve "A.S.D. Valtellina Sub O.D.V."

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Organizzazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Organizzazione si prefigge in particolare di promuovere, programmare, organizzare l'attività **didattica** diretta alla formazione di apneisti, sommozzatori, fotografi subacquei, biologi marini, e più in generale, tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale è affiliata.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività **didattica** e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi.

L' Organizzazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L' Organizzazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Organizzazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera

dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Organizzazione

L' Organizzazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e altra attività di interesse generale;
- Attività di intervento nell'ambito della protezione civile;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

L'Organizzazione ha ad oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantesche, come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera t del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche nel campo della subacquea e del nuoto e più specificamente nelle seguenti discipline:

- nuoto;
- nuoto pinnato;
- apneisti;
- sommozzatori;
- fotografi subacquei;
- biologi marini;

compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle suddette attività sportive.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Organizzazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata.

L' Organizzazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale:

- attività di studio e di ricerca nel campo dell'archeologia, della biologia e geologia subacquea;
- assistenza di ogni forma ad Enti pubblici, ad Associazioni e società sportive in qualunque campo dell'attività subacquea;
- visite a carattere sportivo e culturale, in paesi di particolare interesse per attività subacquee.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi tramite la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'Organizzazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività di protezione civile

L'Associazione ha inoltre per oggetto l'attività di protezione civile ai sensi della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 al fine di perseguire anche le finalità sociali di volontariato dirette ai terzi ed alla collettività in generale, come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera y D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni,

Art. 7 Attività complementari, secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Organizzazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Organizzazione.

Art. 8 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività, l'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Organizzazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.33 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 10 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ne casi previsti dalla legge l'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 11 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 e 7 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 gennaio di ogni anno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 12 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Organizzazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;

- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Art.14 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Organizzazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.15 Libri sociali

L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare i seguenti:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il registro dei volontari di cui all'articolo 10, del presente statuto, ancorché richiesto dalla normativa, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Organizzazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 25 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.17 Adesione all'Organizzazione

L'Organizzazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Organizzazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Organizzazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi come soci nel limite massivo previsto dall'art. 32 comma 2 D.lgs. 117/2017 e successive modificazione, quindi potranno rappresentare sino ad un massimo del 50% degli associati.

Per aderire all'Organizzazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Organizzazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Organizzazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Organizzazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Organizzazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 18 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Organizzazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale, nonché delle attrezzature;
- c) a frequentare i locali dell'Organizzazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Organizzazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.19 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Organizzazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Organizzazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Organizzazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Organizzazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Organizzazione;

Art. 20 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Organizzazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto o per il mancato pagamento della quota annuale;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Organizzazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Organizzazione è affiliata.

L'associato può sempre recedere dall'Organizzazione. Chi intende recedere dall'Organizzazione

deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Organizzazione

Art. 21 Organi Sociali

Sono Organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 22 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Organizzazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Organizzazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 gennaio di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 gennaio di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio può rappresentare un altro associato. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'intervento all'assemblea da parte degli associati potrà avvenire anche mediante mezzi di

telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un amministratore prima del termine del suo mandato gli subentrerà, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il candidato non eletto a cui i soci avevano destinato il maggior numero di preferenze. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o comunque quando il numero dei suoi componenti, come fissato dall'assemblea nell'ambito dei limiti statutari, sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Organizzazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo, una volta insediato, nomina il suo Presidente, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del

giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che essi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Ai sensi dell'articolo 34 D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 24 Il Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 25 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le verifiche svolte dovranno essere riportate nell'apposito libro dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 26 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Organizzazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'Organizzazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Organizzazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 27 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Organizzazione può prevedere l'iscrizione, su proposta dell'assemblea, l'iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Organizzazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 28 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 29 Trasformazione, fusione e scissione dell'Organizzazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Organizzazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30 Scioglimento dell'Organizzazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.